

## Reati tributari e confisca diretta del denaro depositato su un conto corrente.

di Sergio Schlitzer

Sommario: 1. *I principi di diritto enunciati dalle SS. UU. con le sentenze “Gubert” e “Lucci”* - 2. *Il diverso orientamento espresso dalla terza sezione penale con riferimento ai reati tributari di natura omissiva* - 3. *L’occasione per un auspicabile revirement.*

Con una recentissima sentenza<sup>1</sup>, la terza sezione della Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta il proprio “distonico” orientamento interpretativo, a proposito della possibilità di assoggettare a confisca diretta il denaro depositato su un conto corrente.

La pronuncia, unitamente all’ordinanza<sup>2</sup> con la quale il 23 febbraio 2021 la VI sezione della Corte ha rimesso alle SS. UU. un quesito sul medesimo tema, costituiscono lo spunto per un sintetico *excursus* degli orientamenti espressi dal giudice della nomofilachia in ordine al sequestro/confisca in via diretta delle somme di denaro depositate su un conto corrente, in ragione della commissione di un delitto tributario.

### 1. *I principi di diritto enunciati dalle SS. UU. con le sentenze “Gubert” e “Lucci”.*

Nel 2014, chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di “*aggreddire direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa*”, le SS. UU, con la sentenza *Gubert*<sup>3</sup>, si rendono protagonisti di un radicale mutamento di prospettiva rispetto agli orientamenti espressi in precedenti pronunce con riferimento alla confisca diretta di somme di denaro. La Corte coglie, infatti, l’occasione per affermare alcuni principi ed, in particolare, che: la confisca del profitto del reato che abbia ad oggetto denaro o beni fungibili deve ritenersi sempre diretta e mai per equivalente; relativamente ai reati tributari, *il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni, dovuti a seguito*

<sup>1</sup> Cass., sez. 3, 25 febbraio 2021 n. 7434.

<sup>2</sup> Cass., sez. VI, ord. 23 febbraio 2021 n. 7021;

<sup>3</sup> Sent. del 5 marzo 2014 n. 10651, *Gubert*.

*dell'accertamento del reato tributario*". Più nel dettaglio, le SS. UU. della Corte ritengono che: *"Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano da delitto e siano confluite nell'effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato ed il bene da confiscare"*.

La pronuncia è senza dubbio innovativa ed il suo effetto di non poco rilievo, derivandone la smaterializzazione della nozione di profitto del reato, che dunque non viene più identificato in un *"mutamento, materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario per effetto del reato"* (Cass., sez. V, sent. n. 10256/14 del 28 novembre 2013); con l'ulteriore effetto che per la sua ablazione non risulta più necessaria la sussistenza di un materiale incremento patrimoniale quale conseguenza del reato commesso.

Dall'altro, decreta la non necessità di quel rapporto di pertinenzialità tra i beni oggetto di sequestro/confisca ed il reato (richiesto dall'art. 322 ter c.p.), qualora la misura di sicurezza ricada su beni di natura fungibile.

Poco tempo dopo le SS. UU. confermano i principi espressi dalla sentenza Gubert, con la nota sentenza *Lucci*<sup>4</sup>. Stavolta erano chiamate a dirimere il contrasto interpretativo proprio in merito alle modalità del sequestro/confisca di somme di denaro su un conto corrente, ed in particolare *"se cioè debba disporsi la confisca per equivalente ovvero quella diretta, ed in quest'ultimo caso, se debba o meno ricercarsi ed in che limiti il nesso pertinenziale tra denaro e reato"*. Nel risolvere la questione le SS. UU. affermano il seguente principio di diritto: *"Qualora il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca ed il denaro"*.

Il ragionamento posto a fondamento di tale conclusione poggia sulla considerazione che il denaro, in ragione della sua natura fungibile, si confonde con le altre disponibilità economiche dell'autore del reato perdendo la sua individuabilità fisica. Proprio tale

---

<sup>4</sup> Sent. n. 31617 del 21 luglio 2015 n. 31617, *Lucci*.

condizione renderebbe irrilevante la verifica in ordine alla destinazione del profitto del reato e dunque la ricerca del rapporto di pertinenzialità tra il reato commesso e la somma depositata su un conto corrente, atteso che ciò che rileva è la sola percezione illegittima della somma, *"con la conseguenza che agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario"*.

Nonostante lo sforzo argomentativo, appare evidente che l'escludere la necessità di un rapporto di derivazione dal reato della somma di denaro oggetto di ablazione, che risulterebbe sempre confiscabile in ragione dell'illecito tributario commesso, produce l'effetto di sfumare la natura di misura di sicurezza della confisca diretta, per assimilarla di fatto alla confisca - di natura sanzionatoria - per equivalente. Del resto, è di tutta evidenza che sganciare il profitto costituito dal "risparmio di imposta" da un materiale ed effettivo incremento patrimoniale, non può che sostanziare il sequestro/confisca di somme di denaro in termini di equivalenza, risolvendosi nella ablazione di una somma di denaro solo equivalente alla misura del profitto derivante dal reato.

Ciò, peraltro, a fronte di riferimento normativi, costituiti dall'art. 240 c.p., nonché, con riferimento specifico ai reati tributari, dall'art. 12 bis. d. lgs. 74/2000 (ed, anteriormente alla sua introduzione, dal combinato disposto dell'art. 322 ter c.p. - 143 co. 1 legge 244/2007), estremamente precisi nel limitare l'applicazione della citata misura di sicurezza ai beni che costituiscono profitto del reato.

## *2 IL DIVERSO ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA TERZA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI DI NATURA OMISSIVA.*

Successivamente alla sentenza delle SS. UU. *Lucci*, proprio con riferimento alla confisca del profitto di reati tributari caratterizzati da condotte di natura omissiva, la terza sezione della Cassazione sviluppa un orientamento interpretativo di segno diverso, ed il cui risultato è una limitazione dello spettro di applicabilità dei suindicati principi di diritto.

La prima decisione in questo senso è costituita dalla sentenza *Scarpellini*<sup>5</sup>, con la quale la Cassazione si pronuncia su un ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame confermativo del decreto di sequestro a fini di confisca diretta delle somme depositate su un conto corrente e qualificate quali profitto del reato di cui all'art. 10 ter d. lgs. 74/2000.

Nella motivazione la Corte parte da un postulato: "*la natura fungibile del bene non è sufficiente a qualificare come diretto il sequestro*", tanto più se esso riguarda beni entrati nella disponibilità dell'interessato successivamente al reato per cui si procede. A tal fine è, viceversa, necessario dimostrare che la somma depositata sul conto corrente possa costituire quel risparmio di spesa conseguito a seguito del mancato pagamento delle imposte, oppure, attesa la natura fungibile del bene, che si tratti di liquidità presente sul conto corrente al momento della consumazione del reato e ivi rimasta fino all'esecuzione del provvedimento di sequestro a fini di confisca.

Ne deriva che, intanto può affermarsi che una somma depositata su un conto corrente si sia "accresciuta" del risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento delle imposte, in quanto al momento della consumazione del reato quel conto corrente avesse un saldo attivo.

In conclusione, ai fini della confisca diretta delle somme giacenti su un conto, a rilevare sarebbero esclusivamente quelle ivi depositate al momento della consumazione del reato tributario ed al conseguimento del relativo risparmio di imposta; con l'effetto, che il sequestro a fini di confisca diretta dovrà essere limitato esclusivamente al loro ammontare (anche se dovesse risultare inferiore al risparmio conseguito), non essendo sequestrabili in via diretta le somme accreditate sul conto corrente in data successiva. In ragione di tale iter argomentativo, la Corte afferma un principio di diritto che, con riferimento ai reati tributari (quantomeno di natura omissiva), finisce per limitare l'ambito applicativo della sentenza Lucci: "*Il sequestro per essere finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può*

---

<sup>5</sup> Sent. del 7 luglio 2016 n. 28223, *Scarpellini*.

*mai essere disposto, nè essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti correnti bancari o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento".*

Successivamente interviene la sentenza *Barletta*<sup>6</sup>, con la quale viene confermata l'impossibilità di procedere alla confisca diretta di somme di denaro versate da terzi successivamente alla commissione del reato di cui all'art. 10 bis. d. lgs. 74/2000. Il ragionamento è semplice: la non necessità, ai fini della confisca diretta, della prova del rapporto di derivazione tra il reato e la somma di denaro oggetto di ablazione, non autorizza, atteso l'esplicito quadro normativo di riferimento, l'applicazione di tale misura anche quando vi è la prova certa che tale rapporto di derivazione non sussista. Situazione che si verifica ogni qual volta le somme depositate sul conto corrente sono il risultato di accrediti leciti effettuati da terzi successivamente alla commissione del reato, di talchè non possono in alcun modo essere ritenute conseguenza dell'illecito risparmio di imposta. La sentenza si rivela particolarmente interessante in quanto sembra limitare il principio di diritto stabilito dalla sentenza *Lucci* ad un profilo meramente probatorio, che si risolve in una sorta di presunzione, semplice, circa la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il delitto tributario e le somme depositate sul conto corrente del soggetto interessato dalla misura ablativa.

Alle medesime conclusioni perviene la sentenza *Torelli*<sup>7</sup>, nell'ambito della quale la Corte ha cura di specificare che i principi di cui al predetto orientamento non si pongono in contrasto con le decisioni delle SS. UU., di cui al contrario costituirebbero *"un'applicazione riferita alla particolare tipologia dei reati tributari, contraddistinti, come nel caso degli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000, dall'omesso versamento di imposte in base a specifiche disposizioni dal contribuente"*.

Con la pronuncia, *Moroso*<sup>8</sup>, la terza sezione della Cassazione torna ad occuparsi del tema, ribadendo che prima della consumazione del reato non può esservi profitto, e dunque per procedere alla confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento di cui agli art. 10 bis, ter e quater d. lgs. 74/2000, *"bisogna prendere in considerazione esclusivamente le disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente al momento della scadenza"*

<sup>6</sup> Sent. n 8995 del 27 febbraio 2018 n. 8995, *Barletta*.

<sup>7</sup> Sent. 27 febbraio 2019 n. 6348, *Torelli*.

<sup>8</sup> Sent. 21.05.19 n. 22061, *Moroso*.

*del termine previsto per il pagamento dell'imposta stessa, avendo riguardo non alla loro identità fisica ma al valore numerario che potrà essere oggetto di sequestro solo se di segno positivo sia al momento della scadenza del termine per il pagamento dell'imposta e quello successivo del sequestro"; ma soprattutto precisa che il sequestro a fini di confisca "non potrà mai essere considerato diretto per la parte eccedente il saldo al momento della scadenza, anche se non corrispondente all'imposta evasa nella sua interezza".*

Tali considerazioni<sup>9</sup> vengono ulteriormente ribadite nella recentissima sentenza del 25 febbraio, in occasione della quale, con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 10 quater dec. lgs. 74/2000, la Corte conferma che *"può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato"*. Anche tale decisione evidenzia il carattere indiziario o presuntivo dell'esistenza di un accrescimento delle risorse del contribuente in conseguenza dell'illecito risparmio di imposta; rispetto al quale la difesa ha tuttavia la facoltà e l'onere di allegare circostanze specifiche da cui desumere che *"alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento"*.

### 3. L'OCCASIONE PER UN AUSPICABILE REVIREMENT.

Anche in forza del contrasto interpretativo sopra ricordato, la VI sezione della Cassazione, ha rimesso alle sezioni unite il seguente quesito di diritto<sup>10</sup>: *"se il sequestro delle somme di denaro giacenti su un conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito"*.

Nel porre il quesito, il Collegio rimettente esprime i propri dubbi in merito ai principi espressi dalle citate decisioni delle SS. UU., in ragione dei quali la misura di sicurezza della confisca diretta del profitto del reato, tende ad assumere una natura sostanzialmente punitiva, assimilabile alla confisca per equivalente.

<sup>9</sup> Alle medesime conclusioni giunge anche, Cass., sez. 3, sent. 29 luglio 2020 n. 23040.

<sup>10</sup> Ordinanza del 23 febbraio 2021 n. 7021.

In attesa della decisione delle SS. UU., ed in ragione delle perplessità esposte, può essere utile ricostruire lo stato della giurisprudenza antecedente alle sentenze Gubert e Lucci, potendo rinvenirsi decisioni certamente utili a risolvere il citato quesito di diritto, nel senso di un auspicabile revirement delle SS. UU..

Nel 2004 le SS. UU.<sup>11</sup>, si occuparono specificamente del tema costituito dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro. Con tale pronuncia, pur affermando che la fungibilità del denaro non impone che il sequestro abbia specificamente ad oggetto le somme costituenti profitto del reato, essendo sufficiente che venga appresa una somma corrispondente al loro valore nominale, le SS. UU. precisarono che, anche per procedere al sequestro del denaro, deve sussistere un nesso pertinenziale tra res in sequestro e reato. Specificando, con riferimento ai reati tributari, che in assenza di tale nesso si sarebbe potuti arrivare "*all'aberrante conclusione di ritenere in ogni caso e comunque legittimo il sequestro del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari*".

La necessità di un nesso di derivazione causale viene peraltro richiesta anche da altra pronuncia delle SS. UU., sempre del 2004<sup>12</sup>, secondo la quale: "*deve essere tenuta ferma però, in ogni caso - per evitare una estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita*".

Ma la necessità di un rapporto di derivazione tra profitto e reato costituisce un indispensabile requisito anche per sentenze più innovative. Con la pronuncia Miragliotta<sup>13</sup>, le SS. UU. infatti, pur riconoscendo possibile anche la confisca dei beni risultanti dalla trasformazione di denaro illecitamente acquisito, precisavano che tale trasformazione deve comunque essere collegabile in modo diretto al reato ed al profitto immediato che ne è scaturito.

---

<sup>11</sup> Sent. del 24 maggio 2004 n. 29951, *Focarelli*.

<sup>12</sup> Sent. del 24 maggio 2004 n. 29952, *Romagnoli*.

<sup>13</sup> Sent. del 25 ottobre 2007 n. 10208, *Miragliotta*.



In effetti il tema si ripropone frequentemente all'attenzione delle SS. UU., tanto che queste ultime già nel 2008 sono chiamate ad intervenire ancora una volta su analoga questione, anche se questa volta relativamente al sequestro finalizzato alla confisca prevista dal combinato disposto degli artt. 19 - 53 d.lgs. 231/01<sup>14</sup>. Anche in tale circostanza viene ribadito che: *“Il parametro di pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo”*. La sentenza risulta interessante anche sotto altro profilo, ovvero, la possibilità di includere nel concetto di profitto del reato anche i risparmi di spesa. Nell'ammettere tale possibilità le SS. UU. hanno cura di precisare che tale nozione di profitto non avrebbe potuto includere ipotesi nelle quali alcun bene fosse stato introitato dal reo; dovendo essere limitate ai casi nei quali vi sia stato un ricavo, dunque un profitto materialmente conseguito: *“un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo”*.

Nello stesso senso anche la sentenza Banca Italease s.p.a.<sup>15</sup>, in cui si legge: *“è necessario che il profitto, per essere tipico, corrisponda ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato, attraverso la creazione, trasformazione, o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica (materialità ed attualità sono caratteri che devono intendersi evocati come requisiti propri del profitto in quanto evento, mentre quella della derivazione di segno positivo è immanente alla scelta operata dal legislatore per definire tale evento”*.

Tuttavia, proprio con riferimento ai reati tributari, si ha un mutamento di rotta. Nel 2013 sempre le SS. UU.<sup>16</sup> affermano, infatti, che il profitto confiscabile è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato, e può dunque consistere anche in un mero risparmio di spesa connesso al mancato pagamento del tributo.

<sup>14</sup> Sent. 27 marzo 2008, n. 26654, *Fisiaimpianti s.p.a.*

<sup>15</sup> Cass. sez. V, 28 novembre 2013 n. 10256/14.

<sup>16</sup> Sent. 31 gennaio 2013, n. 18734, *Adami*.



All'esito di tale panoramica è possibile trarre conclusioni, certamente utili alla risoluzione della questione di diritto rimessa alle SS. UU., e che risulta inevitabilmente connessa alla diversità dell'orientamento fatto proprio dalla terza sezione rispetto ai principi enunciati dalle sezioni unite.

Prima della sentenza Gubert, il pacifico orientamento delle sezioni unite era nel senso di ritenere che anche il denaro depositato su un conto corrente potesse essere considerato profitto di reato confiscabile in via diretta, rimanendo tuttavia necessaria la prova del nesso di pertinenzialità tra questo ed il reato commesso. Prova costituita da elementi dai quali inferire che il profitto del denaro fosse stato versato in tutto o in parte sul conto corrente.

Con riferimento specifico ai reati tributari, la Cassazione aveva concluso che nella nozione di profitto potesse essere incluso anche il "risparmio di imposta". Tuttavia, sino alla sentenza Adami del 2013, tale particolare categoria di profitto, in quanto caratterizzata dall'assenza di un incremento patrimoniale materialmente conseguito, si riteneva "aggredibile" solo ed eventualmente nella forma della confisca per equivalente, avendo ad oggetto beni già presenti nel patrimonio del reo.

Alla luce di tali considerazioni appare davvero arduo sostenere che, in ragione della natura fungibile del suo oggetto, il sequestro del denaro depositato su un conto corrente debba avere sempre la forma del sequestro a fini di confisca diretta, restando del tutto insensibile alla prova della totale estraneità alla condotta illecita dei beni oggetto di ablazione. Risultano evidenti il difetto in termini di garanzie di tale interpretazione, la sua dubbia conformità convenzionale, e la distonia con il quadro normativo di riferimento.

In questo senso, l'orientamento fatto proprio dalla terza sezione con riferimento specifico ai reati tributari, appare ben più coerente rispetto all'impianto normativo costituito dagli artt. 240 c.p., 12 bis d. lgs. 74/2000, che in alcun modo consente la confisca in via diretta di beni, fungibili o meno, che non costituiscono profitto del reato commesso.

Tuttavia anche l'orientamento della terza sezione non appare immune da censure. La smaterializzazione della nozione di profitto, che esteso anche al risparmio di imposta viene del tutto disancorato dalla necessità di un effettivo incremento patrimoniale, assimila inevitabilmente la confisca diretta del denaro ad una confisca di carattere sanzionatorio.